



**Regione Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento**

Comune di Condino

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

STATO DEL DOCUMENTO

SOGGETTI	INDIRIZZO	LOGO
Committente COMUNE CONDINO	Piazza San Rocco 20, 38083 CONDINO (TN)	The coat of arms of the Comune di Condino, featuring a blue shield with a golden cross, surrounded by a green laurel wreath and topped with a golden crown.

STATO DOCUMENTO

STATO DOCUMENTO	MOTIVO	DATA
Rev.00	Emissione Documento	MARZO - 09

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art.1 – Scopo e campo di applicazione	1
Art.2 – Definizioni e riferimenti normativi	2
Art.3 - Zonizzazione acustica del territorio comunale	9
Art.4 – Competenze dell’Amministrazione Comunale	10
Art.5 – Deroghe per attività temporanee.....	10
TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	11
Art.6 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili	11
Art.7 – Manifestazioni musicali e ricreative all’aperto	12
Art.8 – Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo.....	14
Art.9 – Altre attività	15
TITOLO III: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E IMPIANTI A CICLO CONTINUO	17
Art.10 – Requisiti acustici passivi degli edifici e sorgenti sonore	17
Art.11 – Impianti a Ciclo produttivo Continuo	17
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI	18
Art.12 – Procedure per l’adozione della classificazione	18
Art.13 – Ordinanze contingibili e urgenti.....	18
Art.14 – Sanzioni	18
Art.15 – Validità del Piano	18

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico secondo quanto previsto dall'art. 6, punto 2 della legge 447/95. Il presente regolamento si pone l'obiettivo di rendere chiare e applicabili le competenze che le disposizioni di legge vigenti assegnano alle Amministrazioni Comunali.

Il regolamento si applica:

- al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente esterno;
- al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente interno ed esterno connesse all'esercizio di attività produttive, commerciali, professionali e ricreative;
- al rumore prodotto da attività temporanee svolte in luogo aperto al pubblico che diano luogo ad emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. Tali attività sono: cantieri edili, manifestazioni popolari, manifestazioni musicali, luna park, altre attività a carattere temporaneo.

Il regolamento non si applica a:

1) fonti di rumore che recano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale;

2) rumorosità prodotta da:

- attività e comportamenti non direttamente connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio ad uso comune, limitatamente alle immissioni prodotte all'interno dello stesso;
- servizi e impianti tecnici fissi dell'edificio, ad uso privato, quando le loro emissioni non compromettono la qualità dell'ambiente ma esclusivamente i diritti di terzi;
- sorgenti con emissioni sonore occasionali, non ripetibili, prevedibili e riproducibili;
- funzionamento di elettrodomestici e impianti elettroacustici inseriti in edifici di civile abitazione o servizi;
- attività musicali non professionali;
- calpestio, conversazioni;
- campane.

3) in tutti i casi in cui siano applicabili le norme contenute nei regolamenti condominiali.

ART.2 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Descrizione della Classi acustiche come definite dal DPCM 01/03/91, L.447/95 e DPCM 14/11/97.

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale, aree scolastiche, aree ospedaliere, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Risultano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsa densità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori dei Limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento - Leq in dB(A) applicati alle sei classi di riferimento.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): **5 dB(A)** durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00); **3 dB(A)** durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Per quanto riguarda le definizioni degli elementi infrastrutturali costituenti la viabilità vale quanto definito dal DPR 30 marzo 2004 n.142 e all'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; in particolare si intende:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 – norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Aampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole^(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A- Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A- Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

In conformità alla L. 447/95, al DPCM 01/03/91 e al DPCM 14/11/97 vengono assunte le seguenti definizioni.

Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute pubblica deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (per i quali resta ferma la disciplina sulla sicurezza ed igiene del lavoro salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive).

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

Valori limite di emissione: il rumore massimo di rumore emesso da una sorgente sonora nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente.

Valori di qualità: i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.

Livello di rumore residuo (L_r): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità previste per la misura del rumore ambientale

Livello di rumore ambientale (L_a): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \cdot \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurato in pascal (Pa) e p₀ è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A): è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione seguente:

$$L_{eq(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC n.651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq}(A),T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo ($L_D = L_A - L_R$)

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano udibili e strumentalmente rilevabili.

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo a lungo termine (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di riferimento (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione (T_o): è un periodo di tempo compreso nel T_R nel quale si verificano le condizioni di misura che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_m): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura pari o minori al tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli statistici cumulativi (L_n): sono i livelli superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misurazione.

ART.3 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi acustiche del precedente paragrafo e riportate nelle tavole planimetriche. Coerentemente con quanto previsto dagli art.4 lettera a) della L.447/95 e art.2 c.2 del DPCM 01/03/91, si è assunto come criterio di riferimento ai fini della zonizzazione acustica, che zone confinanti, anche appartenenti a comuni limitrofi, non possano assumere limiti assoluti che differiscano più di 5 dB(A).

ART.4 – COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 14 della L. 447/95:

1. la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
2. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
3. l'adozione, ai sensi dell'art.7 della L. 447/95, dove necessario, dei "Piani di risanamento";
4. il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e di nulla osta all'esercizio;
5. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 285 del 30/04/92;
6. il rilascio dell'autorizzazione anche in deroga ai limiti stabiliti per attività di carattere temporaneo quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi nonché alle attività che si svolgono su aree precise da destinarsi a spettacoli temporanei, ovvero mobili.

ART.5 – DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'art.1 c.4 del DPCM 01/03/91 e art.6 c.1 lettera h) della L.447/95, il Sindaco è competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile. Si tratta di attività quali, ad es., cantieri edili, luna park, manifestazioni sportive e ricreative, concerti all'aperto, discoteche estive all'aperto, mercatini ambulanti, ecc. Per tali attività possono essere derogati e superati i valori limite di immissione fissati dalla zonizzazione acustica. Il Sindaco può prescrivere accorgimenti al fine di limitare il rumore. Il Sindaco può altresì ordinare limitazioni d'orario. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel rilascio delle autorizzazioni il comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Le prescrizioni devono essere parte integrante dell'autorizzazione. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere corredata dall'indicazione dell'ubicazione

dell'attività rumorosa, dalla sua durata, dall'elenco dei macchinari utilizzati e la loro conformità al D.M. 588/87, dall'elenco delle sorgenti sonore, dalla descrizione dell'attività svolta e dagli accorgimenti tecnici ed organizzativi messi in atto per minimizzare le emissioni rumorose. In talune particolari situazioni, su richiesta del Sindaco, potrà essere altresì richiesta una previsione di impatto acustico. Le modalità di disciplina e controllo delle attività temporanee sopra elencate sono di seguito riportate per tipologia di attività.

TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART.6 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

6.1 Impianti e attrezzature

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

6.2 Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali all'interno di fasce orarie appositamente individuate distinte tra periodo con vigenza dell'ora legale e periodo con vigenza dell'ora solare. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

6.3 Limiti massimi in deroga

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00;

Il limite massimo di immissione è fissato come segue:

- 75.0 dB(A) nel caso di sorgenti di rumore esterne, rilevati in facciata alle abitazioni maggiormente esposte;
- 65.0 dB(A) nel caso di sorgenti interne allo stesso edificio, rilevati all'interno di un locale destinato alla permanenza di persone.

In entrambi i casi non si applica il limite differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Per i giorni festivi e per i periodi notturni e' esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. 14/11/1997.

6.4 Modalità di gestione dei valori in deroga

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici e temporali sopra indicati, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione (**vedi Mod. 1**) con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle condizioni già illustrate con riferimento a:

- orari esercizio dell'attività rumorosa
- rispetto dei limiti

Il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui saranno effettuate le lavorazioni rumorose e le attrezzature particolarmente impiegate. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze della organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Copia della dichiarazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione del personale incaricato ad effettuare i controlli.

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra previa richiesta al Sindaco. Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, ovvero per motivi di incolumità e sicurezza per i cittadini, potranno essere concesse deroghe senza il rispetto delle procedure sopra descritte.

ART.7 – MANIFESTAZIONI MUSICALI E RICREATIVE ALL'APERTO

7.1 Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessitino dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale autorizzata alle condizioni di cui al successivo art. 8, punto 8.2.

Per le attività che si svolgono negli spazi verdi pubblici e per le rassegne cinematografiche all'aperto, può essere richiesta ed autorizzata la deroga. Resta salva la facoltà del Settore competente dell'Amministrazione Comunale di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni. Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 allo scopo individuate tramite specifico provvedimento del Sindaco.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari di seguito indicati. I limiti di livello sonoro indicati sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato/pubblico potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio del limite differenziale. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16/4/1999, n.215.

7.2 Limiti massimi in deroga per attività sportive

Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno e non necessitano di deroga. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari:

- dalle 8,30 alle 19,30

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazione maggiormente esposte. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Non si applica il limite differenziale.

7.3 Limiti massimi in deroga per attività musicali

Le manifestazioni, quali concerti musicali, con affluenza di pubblico, svolte all'aperto sono consentite negli orari:

- dalle 08.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 80,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazione maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.4 Limiti massimi in deroga per attività ricreative

Le sagre di paese, le manifestazioni sindacali, le manifestazioni culturali, le feste di beneficenza e simili svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite negli orari:

- dalle 08.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazione maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.5 Limiti massimi in deroga per circhi e luna park

Attività luna park e simili, svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite negli orari:

- dalle 10.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazione maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.6 Modalità di rilascio della deroga

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui sopra che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari sopra indicati, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto (**vedi Mod. 2**).

Tale comunicazione deve contenere:

- a) una planimetria in cui sono indicati i luoghi interessati alle emissioni/immissioni;
- b) l'indicazione e quindi il rispetto dei limiti di rumore degli intervalli temporali previsti dal regolamento
- c) l'elenco dettagliato delle macchine, attrezzature e apparecchiature rumorose
- d) l'elenco delle indicazioni tecnico-procedurali per il contenimento delle emissioni sonore.

Il Comune può autorizzare ulteriori ed eccezionali deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

ART.8 – DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16/4/1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

8.1 Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico (Doc. IA). Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A), la Doc. I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività. La realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.

8.2 Pubblici esercizi e attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico

Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà comunicare l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco sempre che, norme statali o regionali non lo prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari e' così determinato:

- a) Per i pubblici esercizi insediati in zone non residenziali e comunque ad una distanza di non meno di 200 metri, in linea d'aria, da recettori sensibili, nel rispetto del limite di 75,0 dB(A) per le emissioni sonore, non vi sono limiti d'orario. Per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 65,0 dB(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 23,30 se detti pubblici esercizi non hanno nessun dispositivo di abbattimento dei rumori e se fatti all'aperto;

- b) Per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 70,0 dB(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 01,00 (giorno successivo) se detti pubblici esercizi dispongono di efficaci sistemi di abbattimento dei rumori per l'intrattenimento fatto all'interno e non siano inseriti in un contesto condominiale.

I livelli sonori di cui sopra sono riferiti a rilevazioni effettuate all'interno dell'area in cui viene fatto uso delle apparecchiature elettroacustiche e devono essere rappresentativi della rumorosità prodotta.

Alla DIA o alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria del locale con indicazione delle apparecchiature utilizzate - relazione tecnica con indicazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate;
- indicazione dei livelli sonori previsti all'interno e all'esterno del pubblico esercizio e presso altri eventuali recettori sensibili;
- confronto con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità. In particolare:

- si dovrà garantire il normale andamento delle attività di contorno, prevenire la sosta abusiva delle auto o delle moto, evitare disagi ai cittadini di qualsiasi tipo, controllare con apposita segnaletica il vociare e gli schiamazzi degli avventori
- evitare l'intralcio alla normale circolazione dei veicoli
- l'utilizzo, se del caso, di impianti di controllo e limitazione agli apparecchi musicali e di amplificazione
- rispetto degli indici minimi di isolamento acustico di cui al DPCM 5/12/1997.

Per la domanda di autorizzazione in deroga può essere utilizzato il **Mod. 2**. Non possono essere concesse ulteriori deroghe agli orari suddetti nel caso in cui il pubblico esercizio sia inserito all'interno di un edificio ad uso residenziale.

ART.9 – ALTRE ATTIVITÀ

9.1 Attività di giardinaggio

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio e taglio legna è consentito dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

9.2 Altoparlanti

E' consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 19,30. In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.

9.3 Sistemi di dissuasione sonora in agricoltura

E' vietato l'uso di dissuasori acustici tipo cannoncini antistormo. Per la protezione dei prodotti coltivati in agricoltura e simili, è consentito l'uso di sistemi di dissuasione sonora alternativi purché la sorgente emittente sia collocata ad almeno 200 metri dalle abitazioni residenziali maggiormente esposte al rumore.

9.4 Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree con presenza di recettori sensibili, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti di legge.

9.5 Condizionatori ed impianti tecnologici

Fatte salve le prescrizioni vigenti e future in materia urbanistica e paesaggistica, i condizionatori o impianti simili, a servizio di attività produttive, commerciali e professionali, devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997. I condizionatori devono essere installati in modo da non generare propagazione del rumore per via solida e strutturale. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, nonché un valutazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente.

9.6 Dispositivi acustici antifurto

In attesa dell'emanazione da parte degli organi competenti di specifico decreto in materia di requisiti acustici dei sistemi di allarme, secondo quanto previsto dal punto g), art. 3 della Legge Quadro n° 447 del 26/10/1995, i sistemi di allarme acustico antifurto installati presso abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ed altro, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che nei limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

TITOLO III: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E IMPIANTI A CICLO CONTINUO

ART.10 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E SORGENTI SONORE

I requisiti acustici passivi degli edifici e le sorgenti sonore interne ai medesimi dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM 05/12/97.

ART.11 – IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo si applicano le norme contenute nel Decreto 11 dicembre 1996.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

ART.12 – PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

Le normative in campo acustico non prevedono specificatamente un iter da seguire per l'adozione dei piani di zonizzazione e quindi segue l'iter di approvazione previsto dalle apposite procedure comunali per documenti di tale entità.

ART.13 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesta da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento emissioni sonore, ivi compresa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

ART.14 – SANZIONI

Ferme restando le responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.10 della Legge 447/95.

Per quanto riguarda l'inottemperanza ai provvedimenti legittimamente adottati dal Sindaco si applica quanto previsto ai sensi dell'art.9 Legge 447/95, ferme restando le responsabilità penali per quanto previsto dall'art.650 C.P.

ART.15 – VALIDITÀ DEL PIANO

Il Piano della zonizzazione acustica del territorio comunale assoggetta alle proprie indicazioni tutte le attività che si svolgono sul territorio medesimo. Le indicazioni contenute all'interno del Piano hanno valore di norma. Lo schema di zonizzazione viene riportato su planimetria in scala opportuna e farà fede salvo contrasto con la norma scritta che prevale.